

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

51° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 21 MAGGIO 1974

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Rinvio del seguito della discussione:

« Concessione di contributi per opere ospedaliere » (369-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 842, 843
ARNAUD, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	843
SAMMARTINO	843

Discussione e approvazione:

« Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 » (425-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	834, 835, 836 e passim
ARNAUD, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	835

ARNONE	Pag. 839
MADERCHI	835, 836, 839
PREMOLI	835
SAMMARTINO	839
SANTALCO, relatore alla Commissione	834, 836

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Costruzione di case da assegnare al personale del centro internazionale di fisica teorica di Trieste » (1096) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	839, 840
ARNAUD, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	840
ZACCARI, relatore alla Commissione	839

Discussione e approvazione:

« Integrazioni alle disposizioni concernenti gli organi di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese » (1176) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, relatore alla Commissione	832, 833
AVEZZANO COMES	833
SANTALCO	833

Seguito della discussione e rinvio:

« Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale po-

8^a COMMISSIONE

51° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1974)

stelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS » (1249) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 830, 831, 832
CEBRELLI	832
MADERCHI	832
SANTALCO, relatore alla Commissione . . .	830
TOGNI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni	831, 832

Discussione e approvazione:

« Modifica dell'articolo 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente le condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo di navi mercantili nazionali » (1266) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	841, 842
ARNONE	842
AVEZZANO COMES, relatore alla Commissione	841
	842

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

C E B R E L L I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:**

« Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS » (1249) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . Poichè è presente il ministro Togni, propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere immediatamente il disegno di legge: « Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS » (1249), già approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Il provvedimento in questione è già stato approvato dalla Camera dei deputati, ed è stato oggetto di un esame molto laborioso da parte della nostra Commissione nelle sedute del 7 novembre 1973 e del 30 gennaio 1974, data in cui fu deliberato di nominare una sottocommissione, presieduta dal relatore senatore Santonastaso, per esaminare il disegno di legge nei dettagli. Il senatore Santonastaso oggi è assente perchè indisposto, per cui ho pregato il senatore Santalco di sostituirlo quale relatore, e lo ringrazio per avere accettato l'incarico.

La sottocommissione esaminò i numerosi emendamenti presentati, e predispose un nuovo testo sul quale furono richiesti i pareri della 1^a Commissione, che sugli emendamenti stessi si era espressa negativamente, e della 5^a Commissione, che ha espresso parere favorevole con eccezioni solo nei confronti di taluni emendamenti sui quali riferirà il collega Santalco. La 1^a Commissione dovrebbe esaminare tra poco il nuovo testo. Il parere della 5^a Commissione che tiene conto delle indicazioni del Ministero del tesoro, è favorevole a tutti gli emendamenti per la parte che richiede una maggiore spesa e per la quale il Tesoro ha assicurato la copertura.

Mi permetto di far presente che il provvedimento riveste carattere di estrema urgenza, com'è stato sottolineato anche dal ministro Togni.

Prego il senatore Santalco di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

S A N T A L C O , relatore alla Commissione. Il disegno di legge al nostro esame è stato approvato dalla Camera dei deputati il 1° agosto 1973 e trasmesso al Senato il 3 agosto successivo; è stato preso in esame dalla nostra Commissione il 7 novembre 1973, e la discussione è poi continuata il 30 gennaio 1974, giorno in cui è stata nominata una sottocommissione che si è riunita parecchie volte al fine di predisporre un nuovo testo del provvedimento. Ai lavori della sottocommissione sono stati invitati alti funzionari del Ministero, e si è avuto sugli emendamenti il parere favorevole, anche se non necessario, delle organizzazioni sindacali. La

8^a COMMISSIONE

51° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1974)

5^a Commissione ha trasmesso il 15 maggio scorso il proprio parere sul nuovo testo elaborato dalla sottocommissione, nel quale suggerisce alcuni emendamenti che ritengo debbano essere accolti.

Sulla discussione generale non ho altro da aggiungere; potrò intervenire, se necessario, in sede di esame dei vari articoli del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Faccio presente che la 1^a Commissione ha comunicato di non avere ancora pronto il parere sul nuovo testo, ragione per la quale non posso chiudere la discussione generale. La parola al ministro Togni.

T O G N I , *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Tengo a sottolineare che questo disegno di legge è estremamente importante per le materie che disciplina, per i riconoscimenti che dà e perchè contribuisce a dare una sistemazione ad alcuni aspetti e servizi del Ministero che sono stati fino ad ora carenti. Come ha detto il relatore, il disegno di legge, così come è stato emendato, ha incontrato l'approvazione anche dei sindacati; e poichè in gran parte la materia trattata riguarda rivendicazioni sindacali, è ovvio che di questo dobbiamo compiacerci, anche se abbiamo una funzione al di sopra e al di fuori di qualsiasi aspirazione di gruppi o di sindacati. Tale elemento non va però ignorato, dato che, se questo provvedimento non sarà approvato oggi qui in Commissione, dovremo addirittura affrontare una minaccia di sciopero, come se vi fosse stata da parte del Ministero una carenza, che invece non sussiste. La storia del provvedimento può essere così riassunta: fu presentato al Senato dal mio predecessore ministro Gioia nei primi mesi del 1973; successivamente intervenne la mia nomina, e fui io a sollecitarne l'approvazione da parte della Camera, che lo approvò eliminando, rispetto al testo presentato dal Governo, numerose disposizioni qualificanti. Il provvedimento così emendato, che non soddisfaceva le esigenze dei vari servizi e del personale della mia amministrazione, è stato trasmesso al Senato il 3 agosto del 1973. Noi l'abbiamo

già esaminato e, a conclusione della discussione, fu nominata una sottocommissione rappresentativa di tutti i partiti. Dato il carattere particolarmente, se non esclusivamente, tecnico di questo disegno di legge, alle riunioni della sottocommissione hanno partecipato alcune volte il Direttore generale, e sempre il capo del personale, che è un esperto in questa materia, nonché il capo dell'ufficio legislativo, pervenendo alla redazione di una serie di emendamenti abbastanza sostanziosi, per alcuni dei quali sorgeva l'esigenza di avere dal Ministero del tesoro il benestare, in quanto essi comportavano un aggravio di spesa per l'erario. Trascuro di dirvi quello che è costata di tempo, di pazienza e di pressioni la trattativa col Tesoro, che è passata da un Governo all'altro. Finalmente, per la comprensione del Ragioniere generale dello Stato, la gran parte degli emendamenti è stata approvata, e sono stati esclusi alcuni articoli che hanno una importanza minore, salvo quello dei mansionisti, per il quale mi riservo di presentarvi prossimamente un altro disegno di legge.

Su questi emendamenti la 5^a Commissione ha effettuato un lungo esame e ha dato il suo parere favorevole, ripetendo esattamente e scrupolosamente le indicazioni del Ministero del tesoro, che a noi stanno bene, perchè non modificano sostanzialmente il provvedimento e accolgono tutte le richieste relative alle attribuzioni, al trattamento economico del personale ed anche alcuni miglioramenti per il personale viaggiante, per i fattorini, eccetera, e consentono di provvedere con rapidità, una volta approvato il nuovo testo anche dalla Camera, a cospicue assunzioni di personale, quelle assunzioni che da un anno vanno reclamando sia il Ministero sia le organizzazioni sindacali, in quanto vi è effettivamente una sperequazione fra personale disponibile e carico di lavoro.

Per quanto riguarda il pagamento delle pensioni INPS, devo dire che questo è un tasto doloroso, perchè abbiamo un credito di 80-90 miliardi con tale istituto, che dal 1971 non ha neppure rinnovato la convenzione, nè si è preoccupato di rispondere alle richieste formulate dal mio Ministero. Tutti

8ª COMMISSIONE

51° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1974)

noi sappiamo che la situazione del settore mutualistico è difficile, ma io avrei desiderato che l'INPS, anziché tacere, avesse rappresentato le proprie necessità in modo esplicito.

Non avrei altro da aggiungere se non pregarvi di esaminare articolo per articolo il provvedimento in questione e dare oggi stesso il consenso a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Noi attendiamo sempre il parere della 1ª Commissione. A proposito delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro, devo dire che in qualche caso sono stati superati addirittura i cento miliardi di esposizione. Vi era una convenzione che, sento adesso, non è stata ancora rinnovata. Comunque si tratta di un servizio che non vedo in quale modo possa essere sospeso. Metterebbe il Paese dinanzi a gravissime difficoltà. Forse questo è un altro dei segni del pressapochismo amministrativo con il quale andiamo avanti.

MADERCHI. C'è da tenere presente, che se gli effetti immediati possono essere evitati, quelli nel lungo periodo sono molto più gravi, perchè in pratica non possono essere effettuate le operazioni per le quali la Cassa esiste.

PRESIDENTE. È un fatto, però, che in questa sede, ora, non possiamo far altro che segnalare la situazione; dovremmo, noi stessi, trovare in Aula il rimedio a questo stato di cose.

TOGNI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Stato di cose che rientra, per altro, in tutta la situazione e la problematica degli enti mutualistici.

PRESIDENTE. Sono stato informato che la 1ª Commissione ha ritenuto di dover rinviare l'emissione del suo parere sul disegno di legge per un ulteriore approfondimento. In attesa di tale parere occorrerà rinviare il seguito della discussione.

TOGNI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Ritengo che sia sufficiente un rinvio a domani.

MADERCHI. Desidero far notare che ci troviamo di fronte ad uno stato di necessità che richiede una decisione. Non vi è dubbio che l'Azienda delle poste è un servizio pubblico che deve essere sistemato e a ciò può iniziare a provvedere, anche se non in maniera completa e definitiva, il disegno di legge in esame. Rinviare e attendere significa solo peggiorare la situazione.

CEBRELLI. Sottoscrivo quanto detto poc'anzi dal senatore Maderchi ed aggiungo che non riesco a spiegare il comportamento della 1ª Commissione, soprattutto dopo le modifiche apportate al testo e accettate dal Governo. Proporrei, dunque, che noi, come Gruppi, svolgessimo un'opera di chiarimento, accanto a quella del Ministro, presso i colleghi della Commissione affari costituzionali affinché domani si possa concludere il nostro esame senza ricorrere al rinvio in Aula che comporterebbe una notevole perdita di tempo facendo precipitare una situazione già gravissima.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla seduta di domani.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Integrazione alle disposizioni concernenti gli organi di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese** » (1176) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione alle disposizioni concernenti gli organi di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese », già approvato dalla Camera dei deputati.

Riferisco io stesso in sostituzione del senatore Tanga.

Il disegno di legge, di iniziativa governativa, è stato presentato alla Camera il 6 feb-

braio 1973, per iniziativa del Ministro dei lavori pubblici del tempo, di concerto con il Ministro del tesoro. Esso ha per oggetto la partecipazione alle riunioni della Giunta permanente dell'Ente per l'acquedotto pugliese del presidente del Collegio dei revisori o di un componente da lui delegato di volta in volta. È da tener presente che il predetto Ente autonomo, in virtù di un decreto del 1931 — che fu adottato in virtù delle facoltà conferite al Governo dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2299 (siamo di fronte a norme che hanno all'incirca 40 o più anni) —, ha un Consiglio ed una Giunta permanente. Chi va a vedere quali sono i poteri della Giunta permanente, trova che di fatto in quell'organo vi è il potere di gestione ordinaria dell'Ente. Però in questa Giunta permanente non vi era alcun rappresentante del Collegio dei revisori dei conti, vale a dire non vi era, nella sede delle delibere ordinarie, il rappresentante di quell'organo che, trattandosi di ente pubblico, ha il controllo della legittimità delle decisioni. Allora, a quaranta anni di distanza, si è deciso da parte del Governo, il 6 febbraio 1973, di presentare un provvedimento che integrasse la Giunta permanente con il presidente del Collegio dei revisori o con un componente da lui delegato di volta in volta. Nell'altro ramo del Parlamento il provvedimento è passato con alcune osservazioni presentate da un parlamentare di parte comunista che dallo stesso relatore sono state ritenute fondate. Fu fatto rilevare, infatti, che da quando è in vigore questa struttura amministrativa dell'Ente per l'acquedotto pugliese, sono intervenute delle novità. Tra l'altro sono nate le Regioni. Quindi non ci si dovrebbe limitare solo ad inserire un rappresentante dei revisori dei conti nella Giunta, ma occorrerebbe rivedere tutto.

In verità il relatore disse che condivideva questa idea, ma che non era quella la sede per discuterla, e che intanto urgeva quanto meno dare a coloro che rappresentano le funzioni di controllo una presenza nella Giunta dell'Ente, e devo dire che queste osservazioni mi pare possano valere anche qui. Anche io sono d'accordo che il Governo, nel mese di febbraio del 1973, poteva presentare un disegno di legge che riguardasse in maniera

più completa i nuovi modi di gestire questo Ente autonomo. Ma poichè non lo ha fatto, sono convinto che oggi la cosa migliore sia intanto di inserire nella giunta questo rappresentante del collegio dei revisori, anche se è giusta l'osservazione che in tal modo i poteri della Giunta vengono a rafforzarsi nei confronti del Consiglio di amministrazione.

Detto questo, e tenuto presente che nell'altro ramo del Parlamento la parte comunista, dopo aver esposto queste osservazioni, si è astenuta, concludo rapidamente invitando la Commissione ad esprimere un voto favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SANTALCO. Annuncio il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana.

AVEZZANO COMES. Sono favorevole, ma vorrei mettere l'accento sulla validità delle osservazioni fatte a suo tempo alla Camera. Indubbiamente la situazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese è quella che è. È vero che nel Consiglio di amministrazione ci sono i rappresentanti delle cinque province, uno per ogni provincia, ma questa entità nuova che è la Regione non viene rappresentata. Del resto, l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, pur chiamandosi « pugliese », non dipende dalla regione Puglia. Quindi un discorso a tale riguardo bisognerà farlo.

A parte queste osservazioni esprimo il mio voto favorevole.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Per inciso, rilevo che i rappresentanti delle province sono solo nel Consiglio di amministrazione, mentre nella Giunta ve ne è uno solo, il che dà anche luogo ad una rappresentanza non adeguata.

AVEZZANO COMES. Uno dei cinque è vice presidente.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* E le altre quattro province si lamentano per l'eccessiva rappresentanza di quell'una e la esclusione delle altre. Questo

8ª COMMISSIONE

51º RESOCONTO STEN. (21 maggio 1974)

è uno dei casi nei quali la Regione deve essere veramente presente.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

All'articolo 1 del regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, è aggiunto il seguente comma:

« Alle riunioni della Giunta permanente partecipa il presidente del Collegio dei revisori o un componente da lui delegato di volta in volta ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 » (425-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 » (425-B).

Prego il senatore Santalco di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SANTALCO, relatore alla Commissione. Questo disegno di legge, che riveste carattere di particolare importanza, è stato

approvato da questa Commissione il 13 dicembre 1972. La Camera dei deputati lo ha approvato il 12 dicembre 1973 apportandovi alcune modifiche. Ha modificato l'articolo 1 sostituendo al secondo comma le parole « di intesa » con « sentita »; sempre all'articolo 1, ha inserito un comma, che disciplina il programma relativo ai lavori di sistemazione generale, ivi compresi i necessari collegamenti viari, e gli interventi di consolidamento e di risanamento del rione Addolorata, ed ha modificato il comma relativo alle espropriazioni.

Altre modifiche sono state apportate all'articolo 3: infatti, al primo comma, le parole « d'intesa con la Amministrazione comunale di Agrigento » sono state sostituite con altre: « sentita l'Amministrazione comunale di Agrigento »; al settimo comma si è ritenuto necessario aggiungere le parole: « od opposizioni »; sono state inoltre modificate le disposizioni circa le competenze del sindaco e del provveditore regionale alle opere pubbliche in relazione al programma di trasferimento del rione in questione, infine, è stata aggiunta una norma che richiama, in quanto applicabili, le prescrizioni di cui all'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, numero 1150, come modificato dall'articolo 5 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

All'articolo 4 è stata apportata una modifica di coordinamento.

All'articolo 6, è stato inserito un nuovo comma che prevede una facoltà di opzione per i proprietari espropriati.

Non ci sono, a mio avviso, altre modifiche di rilievo. Poichè ritengo che le modifiche apportate al disegno di legge dai colleghi della Camera dei deputati possono senz'altro essere accolte, invito i colleghi della Commissione ad esprimere voto favorevole alla approvazione del provvedimento.

Colgo l'occasione per sottolineare che lo stanziamento, previsto nella misura di 2.000 milioni, è insufficiente. Speriamo che in futuro il Governo abbia la possibilità di stanziare altri fondi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

8ª COMMISSIONE

51° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1974)

M A D E R C H I . Desidero solo avere un chiarimento: è necessario in una legge dire che la legge è applicabile?

A R N A U D , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Si è aderito ad una richiesta avanzata da un Gruppo politico che era molto perplesso su alcune questioni. Si tratta, in definitiva, di un rafforzamento.

P R E M O L I . Qual è stato lo spirito per cui le parole « d'intesa con l'Amministrazione comunale di Agrigento » sono state sostituite con le altre: « sentita l'Amministrazione comunale di Agrigento »? Vuole forse significare un atto di sfiducia nei confronti dell'Amministrazione provinciale?

A R N A U D , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. No, poichè la formula: « d'intesa » era stata criticata da molti commissari essendo ritenuta esatta ma un po' paralizzante, si è detto che ci deve essere il dovere di sentire, però anche quello di procedere sollecitamente.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Il primo comma dell'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Il perimetro del rione da trasferire è delimitato dal Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto, sentita l'Amministrazione comunale di Agrigento.

M A D E R C H I . Dichiaro la nostra astensione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.
(È approvato).

Do lettura del terzo comma dell'articolo 1 aggiunto dalla Camera dei deputati:

L'ufficio del genio civile di Agrigento pre-dispone, sentito il comune di Agrigento, il programma dei lavori di sistemazione generale, ivi compresi i necessari collegamenti viari, e gli interventi di consolidamento e di risanamento del rione, tenute presenti le indicazioni fornite dalla commissione di studio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749.

M A D E R C H I . Dichiaro la nostra astensione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del quarto comma dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

All'espropriazione degli immobili compresi nel perimetro delimitato a norma del precedente secondo comma, alla demolizione dei fabbricati ed allo sgombero dei materiali risultanti dalle demolizioni provvede a proprie spese la Cassa per il Mezzogiorno nell'ambito del programma relativo ai lavori di sistemazione generale e di consolidamento dell'abitato di Agrigento, previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il quinto comma dell'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

8ª COMMISSIONE

51° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1974)

Do lettura del primo comma dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

L'ufficio del genio civile di Agrigento dispone, sentita l'Amministrazione comunale di Agrigento, il programma per completare il trasferimento del rione Addolorata.

M A D E R C H I . Dichiaro l'astensione del Gruppo comunista.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del settimo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Decorso il termine di quindici giorni dalla data dell'inserzione dell'avviso nel Foglio degli annunci legali, durante il quale gli interessati possono presentare eventuali osservazioni od opposizioni scritte depositandole nella segreteria del Comune, il sindaco trasmette tutti gli atti con le deduzioni del comune, che deve pronunciarsi entro i successivi quindici giorni, al provveditore regionale alle opere pubbliche della Sicilia.

M A D E R C H I . Dichiaro l'astensione del Gruppo comunista.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'ottavo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Entro trenta giorni dal ricevimento, il provveditore regionale alle opere pubbliche, con decreto costituente provvedimento definitivo, approva il piano, dichiara la pubblica utilità nonchè l'indifferibilità e l'urgenza delle opere e degli interventi previsti nella relazione. Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni e opposizioni degli interessati.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del nono comma aggiunto dalla Camera dei deputati:

Sono comunque applicabili, in quanto compatibili con le disposizioni di cui ai commi precedenti, le prescrizioni di cui all'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, numero 1150, come modificato dall'articolo 5 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

M A D E R C H I . Propongo la soppressione di questo comma.

S A N T A L C O , *relatore alla Commissione*. Sono contrario all'emendamento soppressivo proposto dal senatore Maderchi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la soppressione di questo comma secondo l'emendamento proposto dal senatore Maderchi.

(Non è approvata).

Il decimo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Il primo comma dell'articolo 4 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del secondo comma, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Le predette disposizioni si applicano anche alle espropriazioni effettuate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749, salvo che i relativi procedimenti siano già definiti.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

8^a COMMISSIONE

51° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1974)

L'articolo 5 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Il primo comma dell'articolo 6 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del secondo comma, aggiunto dalla Camera dei deputati:

I proprietari delle unità immobiliari di cui al comma precedente potranno scegliere tra la definitiva sistemazione in località Villa Seta o in altra zona di sviluppo di Agrigento appositamente prevista dagli strumenti urbanistici vigenti.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

I proprietari delle unità immobiliari distrette o dichiarate inagibili in dipendenza del movimento franoso, non comprese nel perimetro del rione Addolorata, possono conseguire, a loro scelta, i benefici previsti dalle lettere *b*) e *c*) del precedente primo comma, nei limiti di una sola unità immobiliare per ciascun proprietario.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il quarto e il quinto comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del sesto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

La facoltà di scelta deve essere esercitata mediante dichiarazione scritta ricevuta dal segretario del Comune, entro quattro mesi dalla pubblicazione di cui al decimo comma dell'articolo 3, nelle ipotesi previste dal precedente primo comma, e dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ipotesi prevista dal precedente terzo comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il settimo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 7 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del nono comma, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Le domande per la concessione dei contributi — corredate del computo metrico estimativo dei lavori, del certificato catastale di attualità, o di altro documento probatorio del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'articolo 1158 del codice civile, e dello stato di famiglia — debbono essere presentate all'ufficio del genio civile di Agrigento entro sei mesi dalla pubblicazione di cui al decimo comma dell'articolo 3 o dalla entrata in vigore della presente legge nelle ipotesi previste, rispettivamente, dal primo e dal terzo comma dell'articolo 6.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Gli ultimi tre commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Gli articoli 8, 9 e 10 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Il primo comma dell'articolo 11 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

In deroga alle norme contenute nel regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, l'appalto dei lavori, indipendentemente dal loro importo, può essere affidato col sistema della trattativa privata.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

8^a COMMISSIONE

51° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1974)

Metto ai voti l'articolo 11 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Il primo e il secondo comma dell'articolo 12 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

L'assegnazione è effettuata in conformità ai criteri e con le modalità fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da una Commissione nominata dal prefetto di Agrigento, che la presiede, e composta dal presidente del Tribunale, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Agrigento, dal sindaco e da tre cittadini del Comune designati dal Consiglio comunale, nonché da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del quarto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Alla demolizione degli immobili abbandonati per i motivi di cui al primo comma si provvede in base alla normativa di cui all'articolo 1 della presente legge.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del quinto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Le aree risultanti dalle demolizioni sono trasferite gratuitamente dai proprietari al comune di Agrigento contestualmente al trasferimento delle aree di cui al secondo comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 12 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 13 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Gli alloggi costruiti dallo Stato — che rimanesse disponibili dopo le assegnazioni effettuate dalla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749, e le cessioni in proprietà effettuate in base alla presente legge — saranno assegnati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il primo comma dell'articolo 14 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ha soppresso il secondo comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 14 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Il primo comma dell'articolo 15 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del secondo comma, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

La predetta autorizzazione di spesa è, a tal fine, integrata di lire 2.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 15 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

8ª COMMISSIONE

51° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1974)

Do lettura del primo comma dell'articolo 16 quale risulta nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971, anche, ove necessario, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Pochè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 16 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

S A M M A R T I N O . Dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana.

A R N O N E . Dichiaro a nome del mio Gruppo di votare a favore del disegno di legge.

M A D E R C H I . Noi, invece, dichiariamo di astenerci.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« **Costruzione di case da assegnare al personale del centro internazionale di fisica teorica di Trieste** » (1096) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costruzione di case da assegnare al personale del centro internazionale di fisica teorica di

Trieste », già approvato dalla Camera dei deputati.

La 3ª Commissione non ha trasmesso il parere entro i termini prescritti e la 5ª l'ha trasmesso con osservazioni che saranno illustrate dal relatore.

In sostituzione del senatore Santi, che ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna, prego il senatore Zaccari di voler riferire alla Commissione sul disegno di legge.

Z A C C A R I , *relatore alla Commissione.*

Il testo al nostro esame è un modesto disegno di legge approvato nella seduta del 2 maggio 1973 dalla Camera dei deputati; per comprenderlo occorre riferirsi all'accordo firmato l'11 ottobre 1963 a Roma tra il Governo italiano e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica per la creazione di un centro internazionale di fisica teorica a Trieste. Il fine principale del centro, secondo il primo articolo dell'accordo, è quello di favorire, attraverso la formazione e la ricerca, il progresso della fisica teorica, tenendo soprattutto presenti i bisogni dei Paesi in via di sviluppo, per aiutare e per incoraggiare gli studiosi di detti Paesi a proseguire e a sviluppare le loro ricerche. L'accordo del 1963 fu ratificato con legge 12 dicembre 1967, n. 1619 e, al momento della scadenza nel 1968, fu seguito da un altro accordo concluso a Vienna il 5 dicembre 1967, ratificato con legge 8 maggio 1968, n. 464. Tra i vari impegni, il Governo italiano si assumeva quello di predisporre la sede del Centro — che è quella attuale a Miramare presso Trieste — e di mettere a disposizione un certo numero di alloggi per il personale ed i borsisti attraverso la costruzione degli edifici necessari. Il presente disegno di legge prevede, con alquanto ritardo, l'attuazione dell'accordo, attraverso un contributo trentacinquennale nella misura di 30 milioni annui, ai sensi della legge 2 luglio 1949, a favore dell'Istituto autonomo per le case popolari di Trieste.

Il provvedimento — al quale la Camera dei deputati ha apportato delle modifiche, quanto mai pertinenti, all'articolo 2 e all'articolo 3 — vuol perseguire questo fine. La Com-

8ª COMMISSIONE

51° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1974)

missione bilancio e programmazione ha comunicato di non opporsi all'ulteriore corso del disegno di legge alla condizione che l'articolo 5 venga modificato nel senso di provvedere alla spesa e alla relativa copertura anche per l'esercizio 1974, aggiungendo che, conseguentemente, il primo comma dell'articolo 5 deve essere così formulato: « All'onere di lire 30 milioni derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli esercizi 1973 e 1974 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione dei capitoli 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni finanziari riguardanti il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso ».

Non ho altro da aggiungere se non pregare la Commissione di voler esprimere il suo voto favorevole in quanto, praticamente, si tratta di un impegno che, pur in ritardo, il Governo deve assolvere. Aggiungo un'osservazione formale: all'articolo 2 occorre correggere la data che si riferisce all'accordo stipulato a Vienna il 5 dicembre 1967 e non il 5 dicembre 1969.

P R E S I D E N T E . Vorrei far presente che, se per ipotesi, la Camera non lo approvasse entro il 31 luglio, il provvedimento tornerebbe a noi; pertanto bisognerà aggiungere l'indicazione dell'esercizio 1975. Vorrei anche far presente che gli accordi furono stipulati nel 1963 a Roma, sono stati ratificati nel 1967 a Vienna e le case, se tutto andrà bene, sorgeranno nel 1975.

Dichiaro aperta la discussione generale.

A R N A U D , sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Per le ragioni esposte dal relatore, anche il Governo sollecita l'approvazione del disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzato il limite di impegno di lire 30 milioni per la concessione, in favore del-

l'Istituto autonomo per le case popolari di Trieste, di un contributo, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, per la costruzione di alloggi da assegnarsi al personale del centro internazionale di fisica teorica di Trieste.

Le somme occorrenti per il pagamento del contributo saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici — Provveditorato regionale alle opere pubbliche — a decorrere dall'esercizio finanziario 1973 e fino all'esercizio 2007 in ragione di lire 30.000.000 annui.

(È approvato).

Art. 2.

Il programma di costruzione degli alloggi previsto dalla presente legge è concordato tra l'Istituto autonomo per le case popolari di Trieste e l'Ente o la persona designati dal Governo in relazione agli accordi stipulati in Roma in data 11 ottobre 1963 ed a Vienna il 5 dicembre 1969, debitamente ratificati, tra il Governo italiano e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite.

Con apposita convenzione da stipularsi tra l'Istituto autonomo per le case popolari di Trieste e l'Ente o la persona designati come al precedente comma, saranno stabilite le modalità di assegnazione e di gestione degli alloggi costruiti, in applicazione della presente legge.

Detti alloggi resteranno in proprietà dell'Istituto predetto e non potranno avere destinazione diversa da quella di cui al precedente articolo 1 finchè permarranno le esigenze dallo stesso previste.

Su questo articolo 2 annotiamo che si procede alla correzione dell'errore materiale scrivendo « 5 dicembre 1967 » anzichè « 5 dicembre 1969 ». Metto ai voti l'articolo con la suddetta correzione.

(È approvato).

Art. 3.

Per l'acquisizione delle aree occorrenti per la costruzione degli alloggi prevista dalla

8^a COMMISSIONE

51° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1974)

presente legge si applicano le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(È approvato).

Art. 4.

I mutui che l'Istituto autonomo per le case popolari di Trieste contrarrà con la Cassa depositi e prestiti a norma dell'articolo 1, sono garantiti dallo Stato secondo le norme di cui alla legge 8 aprile 1954, n. 144, ferma restando la prelazione dell'ente finanziatore prevista dall'articolo 359 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

(È approvato).

Art. 5.

All'onere di lire 30.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1973 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni al bilancio.

Il relatore ha proposto il seguente nuovo testo del primo comma dell'articolo 5:

All'onere di lire 30.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge in ciascuno degli esercizi 1973 e 1974 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione dei capitoli 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni finanziari riguardanti il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifica dell'articolo 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente le condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo di navi mercantili nazionali** » (1266) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente le condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo di navi mercantili nazionali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Il parere della 12^a Commissione non è stato ancora trasmesso, ed il termine per esprimerlo è scaduto il 3 novembre 1973.

Prego il senatore Avezzano Comes di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

A V E Z Z A N O C O M E S , *relatore alla Commissione*. Si tratta di un modesto disegno di legge per il quale suggerirei anzitutto di procedere ad una rettifica del titolo, sostituendo le parole: « degli alloggi » alle altre: « degli equipaggi ».

Il disegno di legge consta di un unico articolo, con il quale si intende consentire al Ministro della sanità, di concerto col Ministro della marina mercantile, di apportare aggiornamenti e modifiche alle tabelle dei medicinali e presidi vari di cui dovevano essere provviste le navi mercantili nazionali, come disposto dall'articolo 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045. Poichè sono trascorsi molti anni dall'approvazione di questa legge, e nel frattempo si sono verificati notevoli progressi nel settore farmaceutico e medicinale, si rende necessario l'aggiornamento di

8ª COMMISSIONE

51° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1974)

dette tabelle, e poichè non appare opportuno procedere di volta in volta a tale aggiornamento con disegni di legge *ad hoc*, il che comporterebbe una notevole perdita di tempo, appare conveniente dare un'apposita delega agli organi competenti affinchè effettuino, attraverso decreti ministeriali, gli eventuali aggiornamenti tabellari sui nuovi medicinali che vengono messi in commercio. È ovvio, peraltro, che le tabelle previste dalla legge n. 1045 rimangono in vigore.

Per le considerazioni sopra esposte, si propone l'approvazione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

A proposito dell'adozione delle parole: « degli alloggi », mi ponevo il quesito se esse fossero da intendersi come modifica al disegno di legge. Andando ad esaminare la legge 16 giugno 1939, n. 1045, ho visto che essa reca questo titolo: « Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili ».

ARNONE. Evidentemente per « equipaggi » non si intendono soltanto gli uomini, ma tutto l'ambiente.

PRESIDENTE. Per questa ragione ritengo che, indicato chiaramente nella discussione che ci riferiamo agli alloggi, cioè che ci siamo accorti di questa variazione, non sia opportuno chiedere questa modifica, altrimenti il provvedimento dovrebbe tornare alla Camera per l'approvazione della modifica, ulteriore perdita di tempo.

AVEZZANO COMES, relatore alla Commissione. A mio avviso, il titolo dovrebbe suonare così: « ... per l'igiene degli equipaggi e per l'abitabilità degli alloggi ».

PRESIDENTE. Inseriamo tutto ciò nel verbale, ma il timore che il provvedimento debba tornare alla Camera mi frena molto nel chiedere questa modifica.

ARNONE. In molti disegni di legge siamo passati sopra a tante improprietà.

per cui penso che si possa sorvolare anche su questa.

PRESIDENTE. Accogliendo allora le giuste considerazioni del senatore Avezzano Comes, che rimangono come espressione della volontà del Parlamento, noi non modifichiamo il titolo del disegno di legge, poichè anche la legge 16 giugno 1939, n. 1045, fa riferimento nel suo titolo alle « Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali ».

ARNONE. Si deve ritenere che l'espressione « abitabilità degli equipaggi » si riferisca all'ambiente oltrechè agli uomini.

PRESIDENTE. Con queste precisazioni e poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

All'articolo 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è aggiunto il seguente comma:

« Le tabelle di cui al precedente comma possono essere aggiornate o modificate con decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, dei Ministri della sanità e della marina mercantile. Nei decreti dovrà altresì essere indicato il termine, non superiore a novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per l'attuazione delle disposizioni in essa contenute ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge:

« **Concessione di contributi per opere ospedaliere** » (369-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di contributi

8ª COMMISSIONE

51° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1974)

per opere ospedaliere », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Chiede di parlare il senatore Sammartino.

SAMMARTINO. Debbo far notare agli onorevoli colleghi che da un anno e più abbiamo all'ordine del giorno della nostra Commissione in sede deliberante il disegno di legge. Lo scorso febbraio chiedemmo che il Ministro dei lavori pubblici esprimesse quanto prima possibile il pensiero del Governo sulla materia, ciò che avrebbe consentito una rapida definizione dell'*iter* del provvedimento. Se il Governo non ha nulla di nuovo da dirci, farei formale proposta di deferire il disegno di legge all'esame dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Possiamo chiedere al sottosegretario Arnaud, in considerazione

del fatto che dal momento in cui era stata formulata la richiesta ad oggi il Governo è cambiato, di informarsi e riferire alla Commissione nella prossima seduta.

ARNAUD, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Assicuro che il Governo illustrerà la sua posizione in ordine al disegno di legge nella prossima seduta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO